Quadrimestrale di Teoria generale, Diritto pubblico comparato e Storia costituzionale



## Sentenza n. 66 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Maria Rosaria San Giorgio decisione del 22 febbraio 2024, deposito del 22 aprile 2024 comunicato stampa del 22 aprile 2024

### Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ord. n. 101 del 2023

# parole chiave:

STATO CIVILE – EFFETTI DELLA RETTIFICAZIONE GIUDIZIALE DI ATTRIBUZIONE DEL SESSO – UNIONE CIVILE – MATRIMONIO

## disposizioni impugnate:

- art. 1, comma 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76;
- art. 31, comma 4-bis, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150;
- art. 70 octies, comma 5, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

#### disposizioni parametro:

- artt. 2, 3 e 117, primo comma, della <u>Costituzione</u>, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della <u>CEDU</u>

#### dispositivo:

illegittimità costituzionale – non fondatezza

Il Tribunale ordinario di Torino ha sollevato, con riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge n. 76 del 2016, dell'art. 31, comma 4-bis, del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'art. 70-octies, comma 5, del d.P.R. n. 396 del 2000.

Più nello specifico, il rimettente denuncia il deficit di tutela che l'indicato compendio normativo produrrebbe nella parte in cui non comprende una disposizione analoga a quella di cui all'art. 1, comma 27, della legge n. 76 del 2016, introdotta in favore delle coppie già coniugate che, in seguito a rettifica anagrafica di sesso di uno dei coniugi, abbiano manifestato la volontà di convertire il matrimonio in unione civile.

Le parti dell'unione civile, nel caso in cui vivano analogo fenomeno secondo inversa direzione, si troverebbero prive di protezione nel lasso temporale intercorrente tra il passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione anagrafica di sesso e la celebrazione del matrimonio, con una discontinuità nella tutela destinata ad integrare un'ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe ed una limitazione della libertà

**fondamentale dell'individuo**. Si determinerebbe, inoltre, una lesione del diritto alla vita privata e familiare, tutelato dalla giurisprudenza convenzionale.

La Corte dichiara non fondato il dubbio del rimettente in ordine alla disparità di trattamento, evidenziando come il rapporto coniugale costituisca un vincolo diverso da quello che ha fonte nell'unione civile, ad esso non assimilabile perché se ne possa dedurre l'impellenza costituzionale di una parità di trattamento.

Al contrario, il Giudice delle leggi accoglie la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 2 Cost., osservando come la mancanza di tutela nel passaggio da una relazione giuridicamente riconosciuta, qual è quella dell'unione civile, ad altra, qual è il legame matrimoniale, entri irrimediabilmente in frizione con il diritto inviolabile della persona alla propria identità. L'individuo non deve essere posto nella condizione di dover scegliere tra la realizzazione della propria sessualità e la conservazione delle garanzie giuridiche che si accompagnano al pregresso legame civile.

A tal fine, la Corte evidenzia la necessità di precludere l'automatismo solutorio previsto dall'art. 1, comma, 26, della legge sulle unioni civili, ricorrendo alla sospensione degli effetti dello scioglimento del vincolo per il tempo necessario a che le parti dell'unione civile, che abbiano congiuntamente manifestato una siffatta volontà davanti al giudice della rettificazione anagrafica entro l'udienza di precisazione delle conclusioni, celebrino il matrimonio.

La durata della sospensione deve individuarsi nel termine fissato dal codice civile per la celebrazione del matrimonio a far data dalle pubblicazioni, e quindi in quello di centottanta giorni previsto dall'art. 99, secondo comma, c.c. decorrente, però, nel caso in esame, dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione del sesso.

Ne consegue che il competente ufficiale dello stato civile, ricevuta la comunicazione del passaggio in giudicato di detta sentenza di rettificazione con dichiarazione del giudice di sospensione limitatamente agli effetti dello scioglimento del vincolo, procederà alla relativa annotazione.

Domiziano Pierantoni